



SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI
Segreteria Nazionale

Via Tagliamento, 9 - 00198 - Roma

Mail: segreteria nazionale@sinafi.org

segreteria nazionale@pec.sinafi.org

Cell. 3292605371

Oggetto: Correttivi al riordino delle carriere e disparità di trattamento del personale del Corpo.

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Prof. Giovanni Tria

Via XX Settembre, 97

= Roma =

Al Comandante Generale della Guardia di Finanza

Viale XXI Aprile, 51

= Roma=

Tramite PEC

Signor Ministro, Signor Comandante Generale

la scrivente Organizzazione sindacale intende portare alla Vostra attenzione alcune criticità già esistenti o emerse a seguito dell'attuazione del D.Lgs. 95 del 29 maggio 2017, in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di Polizia che, a seguito delle ripetute sollecitazioni provenienti dagli iscritti, ritiene debbano essere oggetto di provvedimenti correttivi.

Si ritiene infatti che siano misure che potrebbero trovare l'equa soluzione nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1 della Legge 1 dicembre 2018, n. 132, afferente la conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, il quale ha previsto la delega al Governo al fine di adottare, entro il mese di Settembre p.v., *“uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di Polizia nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”*.

Di seguito sono indicate le criticità e le sperequazioni più rilevanti subite dal personale delle diverse categorie, anche a seguito dell'ultimo citato riordino e che, pertanto, necessitano d'interventi correttivi:

Categoria Appuntati e Finanziari:

- Revisione degli importi relativi all'assegno funzionale corrisposto al raggiungimento di 17 anni di servizio.

Come è noto la tematica in argomento rientra tra le materie oggetto di contrattazione/concertazione tra le OO.SS., i COCER ed il Governo, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 rubricato: " *Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate*".

Purtuttavia, qualora vi fosse una condivisione delle parti in causa, a voler affrontare e risolvere la problematica con altri veicoli legislativi, si rileva come l'ammontare dell'assegno funzionale risulti essere inferiore di circa il 20% rispetto a quello corrisposto alla categoria Sovrintendenti.

Un pari divario percentuale non è presente, invece, tra le categorie Sovrintendenti e Ispettori, né tra tutte le altre categorie, negli assegni per i 27 e i 32 anni di servizio.

Per la precisione il divario di trattamento appare recuperato solo al raggiungimento dei 27 anni di servizio, creando di fatto alla categoria Appuntati e Finanziari una sperequazione per ben 10 anni.

Si ritiene imprescindibile che l'Amministrazione provveda a riequilibrare questa disparità di trattamento ingiustificata con un aumento annuale significativo dell'importo dell'assegno funzionale;

- Accantonata l'ipotesi di unificazione dei ruoli, al fine di agevolare gli auspicabili sbocchi di carriera e la crescita professionale, può ragionevolmente prevedersi, nel periodo transitorio, ulteriori concorsi per soli titoli, anche eventualmente in sovrannumero, riservati agli appuntati scelti, rispondendo così alle aspettative degli appartenenti al ruolo di accedere alla categoria superiore e completando la propria carriera con un profilo professionale e di impiego più appaganti.

Categoria Sovrintendenti:

- Riequilibrio della disparità retributiva subita dai Vicebrigadieri nominati in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo sistema parametrico (1° ottobre 2017), rispetto ai Vicebrigadieri che hanno conseguito il grado in epoca successiva;
- Necessità di riconoscere una indennità "una tantum" nei confronti dei Brigadieri capo di elevata anzianità di grado, così come corrisposta ai parigrado con più di 8 anni di anzianità;
- Riduzione degli anni di permanenza nel grado di Brigadiere al fine di consentire sia il raggiungimento del grado apicale della categoria in un tempo ragionevole, sia rendere appetibile il transito nella categoria superiore, potendovi poi permanere per un periodo adeguato prima del collocamento in quiescenza.

Categoria Ispettori:

- Riconoscimento giuridico dei periodi di permanenza nel grado per gli Ispettori che non hanno usufruito degli automatismi previsti dal riordino delle carriere e che hanno visto compattate le decorrenze giuridiche nel grado di Maresciallo Aiutante in un arco di 6 mesi, pur in presenza di differenze di diversi anni di permanenza nel grado precedente (i c.d. Marescialli Capo +8);

- Giusta valorizzazione giuridica dei Marescialli Aiutanti con meno di 8 anni di servizio nel grado, che hanno subito, come conseguenza del riordino, il permanere in un grado che non costituisce più quello apicale, con ripercussioni sulle funzioni attribuite e che potenzialmente possono avere come conseguenza naturale anche una forma di “demansionamento” rispetto ai compiti assegnati nel grado apicale.

Categoria Ufficiali:

- Riduzione dei periodi di permanenza nel grado di Sottotenente e di Tenente per i Luogotenenti Cariche Speciali che transitano nel ruolo “Ufficiali” a seguito del Concorso straordinario 2018/2022, in modo da consentire, considerata l’età e l’anzianità di servizio dei concorrenti, di raggiungere almeno il grado di capitano, dando concretezza al disposto normativo che prevede per loro una carriera a sviluppo direttivo;
- Abbassamento dei requisiti di anzianità nel grado per l’accesso al concorso per Sten, al momento riservato ai luogotenenti con almeno sei anni nel grado, al fine di mettere nelle condizioni i vincitori di concorso di poter quantomeno aspirare ad uno sviluppo di carriera utile anche alla percezione del trattamento economico attribuito alla dirigenza;

Criteri di applicazione dell’assegno «ad personam» riassorbibile, di cui all’art. 45, comma 5, d.lgs. 29 maggio 2017, n 95 .

Come noto, la norma in oggetto prevede, tra l’altro, la corresponsione, in caso di passaggio a qualifiche del medesimo o di diverso ruolo, che comporti il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio, di un assegno *ad personam* riassorbibile.

La norma in esame, tuttavia, non specifica, come correttamente avviene invece per l’analoga disposizione contenuta nell’art. 3, comma 6, d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193, che tale “riassorbimento” debba avvenire solo all’atto della successiva promozione alla qualifica superiore.

L’applicazione della stessa con tale orientamento, pertanto, comporta che il personale promosso o da promuovere con i concorsi previsti dal riordino, alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori, si è visto o si vedrà negare gli aumenti previsti per l’assegno di funzione spettante al ruolo superiore perché “riassorbiti” nell’assegno «*ad personam*». Misura perequativa, che viene erogata per compensare la differenza tra l’importo dell’indennità pensionabile più alta, percepita nella qualifica rivestita e nel ruolo di provenienza e quella più bassa spettante nella qualifica iniziale del nuovo ruolo.

In altre termini, il personale interessato, pur essendo chiamato a svolgere mansioni o funzioni superiori, prima di poter percepire aumenti sul trattamento fisso e continuativo, deve attendere la promozione alla qualifica superiore (dai due ai cinque anni circa). Arco temporale, durante il quale il personale verrà, inevitabilmente penalizzato, anche sulla tariffa oraria degli straordinari, come noto legata al parametro della nuova qualifica (notoriamente più bassa di quella già in godimento prima della promozione) e, all’atto della quiescenza, dai riflessi negativi sulla buonuscita e sulla pensione.

Concorsi interni per Ufficiali RETLA riservati al personale ISAF in possesso di particolare esperienza lavorativa e di titoli di studio universitari

Com'è noto, Il ruolo tecnico-logistico-amministrativo comprende settori particolarmente delicati, nevralgici, strategici e di grande attualità per il Corpo (a titolo di esempio, certamente non esaustivo, relativamente al comparto “logistico amministrativo – specialità amministrazione”).

Si evidenziano, peraltro, le complesse procedure di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., c.d. “Codice degli appalti e delle concessioni” ed i significativi vantaggi che il Corpo trarrebbe dall'affidamento di siffatti incarichi ad un personale ampiamente formato “sul campo”, particolarmente motivato e altrettanto in possesso di titoli universitari, post universitari, specializzazioni, abilitazioni professionali, etc.,. Per non parlare poi, della professionalità acquisita dalle suddette risorse umane nel corso della propria carriera rispetto a chi, ancorché in possesso dei soli menzionati titoli accademici, risulta essere obiettivamente privo di quel *quid pluris* costituito dall'esperienza professionale e dalle abilità e competenze provenienti dal servizio effettivamente prestato nei settori lavorativi del pertinente comparto. Lo stesso varrebbe, naturalmente, anche per le specialità commissariato, telematica, infrastrutture, motorizzazione, per quelle annoverate nel comparto sanitario, ossia, specialità sanità, veterinaria e psicologia.

Non va sottaciuta, peraltro, l'intrinseca ragionevolezza che porta alla deduzione secondo la quale si presume che a un'età più avanzata del personale (anagrafica e, a fortiori, di servizio, specie se già impiegato in ambito tecnico, logistico e amministrativo), corrisponda una maggiore esperienza e professionalità acquisita nei delicati settori TLA, nei quali andrebbe ad operare nella qualità di ufficiale, tale da rendere ancora più significativo e meritevole di attenzione l'intento di valorizzare le risorse interne già ampiamente e profondamente formate, a vantaggio dell'Amministrazione e, indirettamente, dell'intera comunità.

La previsione di un concorso “interno” per la nomina a ufficiale del ruolo T.L.A., pertanto, rappresenterebbe un importante segnale di riconoscimento delle professionalità possedute dai ruoli I.S.A.F. (peraltro in possesso degli stessi titoli accademici richiesti al pubblico).

Problematiche legate alla corresponsione dello straordinario al personale ISAF della banda del Corpo

Al personale appartenente alla banda musicale del Corpo, pur essendo lo stesso chiamato sovente a far fronte ad impegni istituzionali oltre il normale orario di lavoro, non viene corrisposto il compenso per lavoro straordinario.

Le ragioni di tale preclusione, paventate nel corso del tempo dall'Amministrazione, trovano le sue presunte ragioni nella mancata attribuzione al citato personale – dalla legge istitutiva - delle qualifiche di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria che sarebbero poi dovute essere sospese in ragione del peculiare status ricoperto, così come avviene per l'omologo personale delle bande musicali degli altri Corpi di Polizia.

Lo straordinario per le forze di Polizia origina dall'art. 63 della legge 121/81 che testualmente recita: “L'orario di servizio per il personale della pubblica sicurezza è fissato in quaranta ore settimanali, ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio. Per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge i turni di lavoro giornaliero sono formati sulla base di quarantadue ore settimanali. La differenza tra l'orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma successivo è retribuita come prestazione di lavoro straordinaria. Quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in

eccedenza all'orario normale, **con diritto a compenso per il lavoro straordinario**, senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dalla legge 22 luglio 1978, n. 385, per il personale con qualifica dirigenziale.”.

L'art. 43 comma 16 della citata legge prevede che “Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei Carabinieri ed ai Corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16”.

Pur volendo avvalorare la citata tesi, di contro, bisogna senz'altro tenere in considerazione che l'art. 36 della Costituzione sancisce che *“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”*.

Al riguardo, peraltro, giova ricordare come la giurisprudenza consolidata abbia affermato che la particolare garanzia fornita dall'art. 36 della Costituzione, a tutela del lavoratore subordinato, non si riferisce ai singoli elementi retributivi, bensì al trattamento economico globale, comprensivo della retribuzione per lavoro straordinario (v. sentenza Corte Costituzionale n. 470 del 2002).

Anomalia, tra l'altro, che si rinviene esclusivamente per il personale ISAF della banda del Corpo e non anche per la categoria ufficiali.

Se l'orientamento dell'Amministrazione continua ad essere quello che ha accompagnato nel corso di questi anni la tematica, pertanto, questa Organizzazione Sindacale ritiene che, anche al fine di prevenire inevitabili contenziosi, in sede di formazione dei decreti correttivi del riordino delle carriere, si dovrà provvedere a rimediare a tale ingiustificata sperequazione inserendo una specifica norma che stabilisca, in forza al principio costituzionalmente garantito di “proporzionalità della retribuzione”, il seguente articolato: *“Al personale della banda del Corpo della GdF spetta il compenso per lavoro straordinario, nei limiti degli stanziamenti di reparto previsti”*.

In attesa di un cortese cenno di riscontro si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Roma 13 Agosto 2019

Il Segretario Generale

Eliseo Taverna

